CAMERA DEI DEPUTATI N. 2835

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SIMEONE

Istituzione dei ruoli dei funzionari direttivi e dei dirigenti del Corpo di polizia penitenziaria

Presentata il 6 luglio 1995

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il Corpo di polizia penitenziaria è stato istituito con la legge 15 dicembre 1990, n. 395, che ha altresì sancito lo scioglimento del Corpo degli agenti di custodia e la soppressione del ruolo delle vigilatrici penitenziarie.

Ai fini di una più agevole comprensione della portata innovativa della proposta di legge in oggetto, si ritiene opportuno tracciare un breve *excursus* storico delle vicende che hanno interessato lo specifico settore preso in esame.

Nell'Italia preunitaria la vigilanza degli istituti di pena era affidata ad unità dei vari eserciti o agli apparati di polizia in servizio nei vari Stati. Con il conseguimento dell'unità politica e geografica del Paese, si giunse ad una omogeneizzazione dei vari corpi di polizia ed all'istituzione del Corpo degli agenti di custodia, con caratteristiche di corpo civile ordinato militarmente (regio decreto 10 marzo 1871, n. 113). Tali caratteristiche ricevettero una notevole accentuazione con il successivo regolamento 23 dicembre 1920, n. 1921.

Con l'entrata in vigore, nel 1931, del codice Rocco e del nuovo regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena, si avvertì la necessità di informare i compiti istituzionali del personale di custodia ai criteri introdotti dalla nuova normativa. In tale ottica, fu approvato, con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, il regolamento del Corpo degli agenti di custodia.

Intorno alla fine degli anni '30 si diffuse nel Corpo un notevole malcontento per l'avvilente trattamento morale ed economico, malcontento che si acuì al termine del conflitto mondiale ed esplose in forme di aperte manifestazioni. L'Amministra-

zione centrale, ritenendo che la disciplina militare garantisse maggior affidamento per il servizio di vigilanza e di custodia, si adoperò per la militarizzazione del Corpo. Tale obiettivo fu raggiunto a seguito dell'emanazione del decreto luogotenziale 21 agosto 1945, n. 508, per effetto del quale il Corpo degli agenti di custodia entrò a far parte delle Forze armate dello Stato e di quelle in servizio di pubblica sicurezza. Lo stesso decreto, all'articolo 21, istituiva il ruolo degli ufficiali, destinati a provvedere all'istruzione militare ed alla disciplina degli agenti di custodia.

La disciplina giuridica del Corpo degli agenti di custodia fu dettata da un regolamento del 1936, più volte modificato, e, con riguardo allo stato giuridico dei sottufficiali e dei militari di truppa, dalla legge 18 febbraio 1963, n. 173.

Agli ufficiali del Corpo non fu mai riconosciuto uno stato giuridico; inoltre, la consistenza del loro organico fu sempre limitata a poche decine di unità e l'Amministrazione centrale non volle mai impiegarli in funzioni di comando dei reparti operanti negli istituti di pena, per evitare situazioni di conflittualità con il ruolo dei direttori penitenziari, da sempre i « capi » dei reparti degli agenti di custodia.

Il Corpo dipendeva dalla direzione generale degli istituti di prevenzione e di pena del Ministero di grazia e giustizia e, precisamente, dall'ufficio II della stessa, denominato « Ufficio del personale militare di custodia ». La direzione dell'ufficio era affidata ad un magistrato ordinario con qualifica non inferiore a consigliere di corte d'appello e con l'attribuzione di funzioni di capo del personale militare di custodia. Tale magistrato dipendeva, ovviamente, dal direttore generale degli istituti di pena, la più alta autorità gerarchica del Corpo.

Il comando del Corpo era costituito da un « reparto » del predetto ufficio II, al quale era preposto, quale ufficiale più elevato in grado, il colonnello comandante, cui erano affidati, alle dirette dipendenze del magistrato direttore dell'ufficio II, l'organizzazione ed il controllo dell'istruzione della disciplina militare degli appartenenti al Corpo.

Come è facile desumere, il Corpo era completamente gestito da magistrati in sede centrale e da direttori in sede periferica, tanto che agli ufficiali, deliberatamente tenuti in numero ridottissimo, non era attribuita alcuna diretta responsabilità di gestione e di comando.

Per assicurare un minimo di uniformità di indirizzo nella preparazione, nell'addestramento e nella disciplina militare, furono istituiti 16 comandi regionali con sede presso le case circondariali più importanti di ogni regione. A ciascun comando furono preposti uno o due ufficiali che avevano stretti rapporti di collaborazione con gli ispettori distrettuali e con i direttori dei centri di rieducazione per i minorenni, sia pure dipendenti sotto il profilo gerarchico e funzionale dall'ufficiale più elevato in grado in servizio presso l'ufficio II della direzione generale. Negli istituti di pena il personale militare di custodia, a prescindere dall'entità del reparto, era affidato ad un maresciallo, il quale dipendeva gerarchicamente e funzionalmente dal direttore dell'istituto. Quest'ultimo, agli effetti della legge penale, era considerato comandante di reparto, qualità che conservava anche nel settore amministrativo e disciplinare riguardante il personale militare di custodia. Il maresciallo « comandante » era, quindi, soltanto il sottufficiale più elevato in grado con funzioni di « titolare del servizio di custodia » a lui conferite dal direttore che solitamente lo sceglieva tra i più « fedeli » sottufficiali in servizio nell'istituto. Spesso si assisteva all'assurda situazione di istituti nei quali un maresciallo ordinario svolgeva funzioni di titolare del servizio di custodia mentre marescialli capi e marescialli maggiori erano in sottordine al primo, con le conseguenti, evidentissime ripercussioni negative che ne derivano sulla disciplina e sull'andamento del servizio.

I compiti istituzionali del Corpo oscillavano tra due poli estremi, in evidente antitesi fra di loro, così come fatto rilevare da numerosi studiosi del settore. Tali compiti spaziavano dal possibile impiego della forza fisica alla possibilità del ricorso alla coercizione fisica, e, addirittura, all'uso

delle armi, fino alla collaborazione nel trattamento rieducativo svolto dagli operatori penitenziari. Il legislatore tentò di porre rimedio all'accennata antitesi tra i due compiti istituzionali ponendoli in connessione funzionale tra di loro, nonostante il nuovo ordinamento penitenziario avesse abolito l'accentuazione del regime di austerità sul quale insisteva la vecchia normativa.

Verso la fine degli anni settanta iniziò a diffondersi tra gli appartenenti al Corpo un rinnovato malcontento dovuto ad una serie di cause: turni di lavoro stressanti e lunghissimi (10-12 ore al giorno); pessimo trattamento economico; mancata retribuzione delle ore di straordinario; una serie lunghissima di abusi e di soprusi dei quali il personale era fatto oggetto da parte di altre categorie del settore penitenziario. Il malcontento si trasformò presto in aperte manifestazioni di protesta finalizzate ad ottenere la smilitarizzazione e a favorire una organizzazione più efficiente che consentisse al Corpo di assolvere ai compiti istituzionali con criteri di organicità funzionale propri di un corpo di polizia.

Nel decennio compreso tra il 1980 e il 1990 furono numerose le proposte di legge presentate da diverse forze politiche in merito all'auspicata riforma, ma fu soltanto nel 1990 che si riuscì ad aggregare una maggioranza parlamentare intorno ad una proposta di legge che doveva risultare, in seguito, la meno funzionale ed organica ai fini del soddisfacimento delle esigenze di modernizzazione della struttura.

La legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante norme sull'« Ordinamento del corpo di polizia penitenziaria », ha consentito, *in primis*, la smilitarizzazione del corpo degli agenti di custodia, così come era avvenuto per il corpo delle guardie di pubblica sicurezza in seguito all'approvazione della legge 1° aprile 1981, n. 121. L'articolo 19 della legge n. 395 del 1990 dispone inoltre che gli appartenenti al Corpo possano esercitare diritti politici, civili e sindacali, ma fa divieto agli stessi di assumere, nell'esercizio delle proprie funzioni, comportamenti che ne compromettano l'assoluta imparzialità.

Una delle conseguenze della smilitarizzazione è stata rappresentata dalla rimozione degli ostacoli che impedivano alle donne l'accesso alle varie qualifiche ordinamentali del Corpo. Le donne, pertanto, accedono a tutte le qualifiche, con parità di diritti e di doveri, con l'unica limitazione costituita dall'assegnazione alle sezioni nelle quali deve essere presente personale dello stesso sesso dei detenuti colà ristretti.

La nuova organizzazione prevista dalla legge di riforma istitutiva della polizia penitenziaria si è ispirata al modello base della riforma della Polizia di Stato nell'operare una equiparazione tra i due corpi civili e nel disporre un identico trattamento economico ed una stessa attribuzione di qualifiche, fino al grado di ispettore capo.

I compiti istituzionali del Corpo sono definiti dall'articolo 5 della legge n. 395 del 1990; oltre a quelli già propri del disciolto corpo degli agenti di custodia, alla polizia penitenziaria sono stati attribuiti anche compiti relativi al servizio di traduzione e di piantonamento dei detenuti e degli internati.

Particolare rilievo riveste la previsione della partecipazione del personale del Corpo alle attività di osservazione e di trattamento rieducativo dei detenuti. Tale previsione è in sintonia con l'antica rivendicazione degli appartenenti al Corpo di non essere considerati soltanto « custodi » ma di poter essere anch'essi protagonisti del « trattamento », essendo il personale del Corpo l'unica figura di operatore penitenziario che lavora per 24 ore al giorno a contatto con i detenuti e che, quindi, meglio di chiunque altro è in grado di conoscere la personalità e il carattere di ciascun ristretto. In verità, quasi come se la prevista partecipazione alle attività di « trattamento » fosse stata una mera forzatura introdotta dalla legge, essa ha trovato attuazione in pochissimi istituti.

Tra gli aspetti più problematici riferibili all'attuazione della legge di riforma del 1990 va segnalata la mancata previsione di ruoli direttivi e dirigenziali, dalla quale è derivata una struttura particolare

che non trova analogie ed identità in altri organismi di polizia italiani od europei. La mancata previsione dei quadri dirigenziali ha determinato una situazione per effetto della quale presso il dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria non esiste alcun ufficio centrale a cui siano demandati l'organizzazione, il coordinamento, l'addestramento e l'equipaggiamento, con riferimento a tutto ciò che è necessario per mettere il Corpo nelle condizioni più adeguate per assolvere ai propri compiti istituzionali. In sostanza, a differenza di quanto riscontrabile con riferimento agli altri corpi, per la Polizia penitenziaria non esiste a livello centrale alcuna struttura operativa di coordinamento, tanto che la frammentazione delle competenze tra i diversi uffici sta provocando notevoli disagi operativi.

L'addestramento e la formazione del personale della Polizia penitenziaria sono effettuati nelle scuole dell'Amministrazione penitenziaria dirette da personale civile, tra l'altro inconsistente sotto il profilo numerico e della specifica preparazione. Tutti gli strumenti tecnici di sostegno logistico, nonché l'armamento, il vestiario ed il casellaggio sono scelti, acquistati e collaudati da personale non appartenente al Corpo, che spesso non conosce nemmeno la destinazione d'uso dei materiali medesimi.

A livello periferico le competenze centrali a livello di personale (addestramento, aggiornamento professionale ed impiego operativo) sono state affidate dal legislatore ai provveditori regionali. Tali organismi avrebbero dovuto agevolare un processo funzionale ed organico di decentramento amministrativo, purtroppo parzialmente naufragato soprattutto avendo riguardo al coordinamento dei reparti di Polizia penitenziaria operanti nei diversi istituti.

Le competenze attribuite al Corpo sono state suddivise tra le varie aree a seguito dell'emanazione dei disegni di legge di delega del 30 ottobre 1992, contenenti previsioni a dir poco discutibili. Tanto per citare un esempio, si stabilisce che in materia di armamento sia competente l'area amministrativo-contabile, che risulta costituita da personale non appartenente alla Polizia penitenziaria e privo di competenze specifiche.

Negli istituti di pena i reparti di polizia penitenziaria sono coordinati, nell'espletamento del servizio, da ispettori del Corpo i quali, alla stessa guisa dei marescialli degli agenti di custodia, non hanno un'autonomia corrispondente al livello funzionale di appartenenza e sono subordinati gerarchicamente e funzionalmente al direttore dell'istituto. In definitiva, sotto il profilo dell'impiego operativo nulla è mutato rispetto alla precedente organizzazione, tanto che l'assenso del direttore è necessario anche per le decisioni di minore importanza riguardanti l'impiego del personale appartenente al Corpo.

La stessa gestione della materia disciplinare, risente della mancanza di quadri direttivi e le sanzioni continuano ad essere irrogate da personale direttivo non appartenente ai ruoli del Corpo di polizia penitenziaria.

Come si può evincere dal quadro testé prospettato, la legge n. 395 del 1990, più che riformare il Corpo introducendo moduli organizzativi idonei a superare le contraddizioni esistenti, è sembrata invece rappresentare uno strumento utile ad alcune categorie di operatori per il raggiungimento di obiettivi di carriera sicuramente legittimi ma che comunque poco avrebbero avuto a che vedere con una normativa che fosse stata effettivamente indirizzata alla ristrutturazione di un organismo di polizia di Stato.

Di qui la necessità di por mano ad una organica revisione della normativa vigente in materia, completando il processo di ristrutturazione degli organismi di gestione e di comando del Corpo di polizia penitenziaria con l'obiettivo dell'istituzione di quadri direttivi e dirigenziali. Si tratta, del resto, di un'esigenza avvertita anche dalle organizzazioni sindacali più rappresentative, che si stanno adoperando per sensibilizzare le forze politiche più attente ai problemi del settore, nella prospettiva di giungere ad una tempestiva ed organica revisione della legge di riforma del 1990.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Sono istituiti il ruolo dei funzionari direttivi ed il ruolo dei dirigenti del Corpo di polizia penitenziaria, secondo le dotazioni organiche e con le modalità previste della presente legge.

2. Il comma 3 dell'articolo 6 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 è sostituito dal seguente:

« 3. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria è suddiviso nei seguenti ruoli, secondo l'ordine gerarchico:

a) dirigenti di polizia penitenziaria;

b) ruolo di funzionari direttivi;

c) ruolo degli ispettori;

d) ruolo dei sovrintendenti;

e) ruolo degli agenti e degli assistenti.

3. L'articolo 9 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 è sostituto dal seguente:

« ART. 9 – *(Doveri di subordinazione)* — 1. Gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria hanno doveri di subordinazione gerarchica nei confronti:

a) del Ministro di grazia e giustizia;

b) dei sottosegretari di Stato per la grazia e la giustizia quando esercitano, per delega del Ministro, attribuzioni in materia penitenziaria;

c) del direttore generale dell'amministrazione penitenziaria capo della polizia penitenziaria;

d) dei superiori gerarchici ».

4. I funzionari direttivi ed i dirigenti di polizia penitenziaria, presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, presso i provveditorati regionali dell'amministrazione penitenziaria e presso gli istituti penitenziari per adulti in base alla

qualifica posseduta esercitano i poteri di direzione, di organizzazione e di coordinamento relativi ai compiti istituzionali di cui all'articolo 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, nonché di direzione dei centri di reclutamento, delle scuole ed istituti di istruzione, dei magazzini per il vestiario, per l'armamento e per il casermaggio di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, con l'autonomia corrispondente al profilo professionale posseduto.

5. I funzionari direttivi ed i dirigenti di polizia penitenziaria assumono le qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria e di ufficiale di pubblica sicurezza.

ART. 2.

1. Le dotazioni organiche dell'amministrazione penitenziaria sono aumentate nel numero complessivo di 360 unità con le seguenti modalità in base ai profili professionali di cui alla tabella G allegata alla legge 15 dicembre 1990, n. 395:

a) nel numero di 200 unità in aumento per la settima qualifica funzionale nel profilo professionale di vice direttore di polizia penitenziaria;

b) nel numero di 150 unità per l'ottava qualifica funzionale nel profilo professionale di direttore di polizia penitenziaria, di cui 90 unità in sostituzione di un pari numero di unità del profilo professionale di direttore di istituto penitenziario nell'organico previsto con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 giugno 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 31 luglio 1993;

c) nel numero di 100 unità per la nona qualifica funzionale nel profilo professionale di direttore coordinatore di polizia penitenziaria, di cui 80 unità in sostituzione di un pari numero di unità del profilo professionale di direttore coordinatore di istituto penitenziario nell'organico previsto con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 giugno 1993;

d) nel numero di 60 unità in aumento per il ruolo dirigenziale nel profilo di primo dirigente ad integrazione dell'organico e delle funzioni stabiliti con decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 445;

e) nel numero di 19 unità in aumento per il ruolo dirigenziale nel profilo di dirigente superiore ad integrazione dell'organico e delle funzioni stabiliti con decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 445;

f) nel numero di 1 unità in aumento per il ruolo dirigenziale nel profilo di dirigente generale ad integrazione dell'organico e delle funzioni stabiliti con decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 445.

ART. 3.

1. Ai funzionari direttivi e ai dirigenti di polizia penitenziaria si applicano le norme di avanzamento, per il trattamento economico, per il collocamento a riposo e per il trattamento di quescienza del personale delle corrispondenti qualifiche della polizia di Stato, con riferimento all'anzianità di servizio posseduta alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Ai funzionari direttivi ed ai dirigenti di polizia penitenziaria si applicano, inoltre, in quanto compatibili, le norme penali previste per i ruoli e per le qualifiche corrispondenti degli appartenenti alla polizia di Stato.

3. Ai dirigenti di polizia penitenziaria si applicano le disposizioni degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 445.

4. I funzionari direttivi e i dirigenti della polizia penitenziaria, in servizio presso i provveditorati regionali, sono preposti ai servizi ispettoriali, alla direzione e al coordinamento di tutte le attività istituzionali della polizia penitenziaria.

5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo che preveda, ad integrazione ed a parziale sostituzione di quanto previsto dal decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449, che i funzionari del ruolo direttivo della polizia

penitenziaria ed i dirigenti della polizia penitenziaria sostituiscano i funzionari ed i dirigenti dell'amministrazione penitenziaria quali organi competenti per la contestazione delle infrazioni, per lo svolgimento delle inchieste disciplinari, per l'inflizione delle sanzioni della censura, della pena pecuniaria e della deplorazione.

6. Per le sanzioni disciplinari da applicare nei confronti dei dirigenti della polizia penitenziaria si applica il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni.

7. Per la disciplina transitoria dei provvedimenti in corso si applicano le disposizioni vigenti.

ART. 4.

1. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le sedi di servizio dei funzionari direttivi e dei dirigenti di polizia penitenziaria, tra l'altro, riguardanti:

a) l'assegnazione di almeno un appartenente alla ottava qualifica funzionale presso gli istituti penitenziari per adulti che prevedano una dotazione organica del Corpo di polizia penitenziaria non superiore alle 200 unità;

b) l'assegnazione di almeno un appartenente alla nona qualifica funzionale presso gli istituti penitenziari per adulti che prevedano una dotazione organica del Corpo di polizia penitenziaria da 200 a 500 unità;

c) l'assegnazione di almeno un appartenente al ruolo dirigenziale nel profilo di primo dirigente presso gli istituti penitenziari per adulti che prevedano una dotazione organica del Corpo di polizia penitenziaria oltre le 500 unità, presso i provveditorati regionali nonché presso i centri di reclutamento, le scuole e gli istituti di istruzione, i magazzini per il vestiario, l'armamento e il casermaggio di cui all'articolo 3 della legge 15 dicembre 1990, n. 395;

d) l'assegnazione di un appartenente al ruolo dirigenziale nel profilo di dirigente superiore presso l'istituto superiore di studi penitenziari, presso i provveditorati regionali nella cui giurisdizione rientrino istituti con dotazioni organiche di polizia penitenziaria superiori alle 500 unità o destinati a detenuti ad alto indice di sicurezza.

ART. 5.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi riguardanti:

a) la previsione che il 30 per cento dei posti disponibili nelle qualifiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a), b), c), d)* ed *e)* sia riservato ai direttori ed ai dirigenti dell'amministrazione penitenziaria di pari qualifica o in possesso delle prescritte anzianità di servizio, che ne facciano richiesta;

b) la previsione che il 30 per cento dei posti disponibili nelle qualifiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a), b), c), d)* ed *e)* sia riservata agli ufficiali del ruolo ad esaurimento di cui all'articolo 25 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 di grado equiparato, compreso il grado di sottotenente, o in possesso delle prescritte anzianità di servizio, che ne facciano richiesta;

c) la previsione che il 40 per cento dei posti disponibili nella qualifica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)* sia riservato agli ispettori capo ed agli ispettori superiori del Corpo di polizia penitenziaria in possesso del diploma di scuola media superiore che ne facciano richiesta, previo superamento di apposito concorso interno e successivo corso di perfezionamento di durata non inferiore a sei mesi;

d) la previsione che gli inquadramenti di cui alle lettere *a)* e *b)* del presente comma abbia luogo in base ad apposite graduatorie che a parità di requisiti tengano conto dell'anzianità di servizio

complessiva, nella qualifica o nel grado e delle categorie di titoli di servizio ammessi a valutazione;

e) la previsione che l'inquadramento di cui alla lettera c) del presente comma abbia luogo tenuto conto del titolo di studio, dell'anzianità di servizio complessiva e nella qualifica, delle categorie di titoli di servizio ammessi a valutazione;

f) la previsione che al personale di cui alle lettere *a)* e *b)* del presente comma nonché agli ispettori superiori del Corpo di polizia penitenziaria, a parità di qualifica o grado posseduti alla data di entrata in vigore della presente legge con le qualifiche previste nei ruoli dei direttori e dei dirigenti di polizia penitenziaria, purché la successiva permanenza nel ruolo non sia inferiore a tre anni, è attribuito sia ai fini dell'avanzamento in carriera, sia ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita un aumento di servizio di due anni;

g) la previsione che il personale inquadrato ai sensi delle lettere *a)* e *b)* del presente comma, per le qualifiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, sia ammesso a frequentare un apposito corso di aggiornamento, di durata non inferiore a quattro mesi, presso l'Istituto superiore di studi penitenziari di cui all'articolo 17 della legge 15 dicembre 1990, n. 395;

h) la disciplina dello stato giuridico del personale ed in particolare del comando presso altre amministrazioni, dell'aspettativa, del collocamento a disposizione, delle incompatibilità, dei rapporti informativi e dei congedi, secondo criteri che tengano conto delle specifiche esigenze di sicurezza e che tengano presenti le disposizioni vigenti per il personale del Corpo di polizia penitenziaria e per il personale delle equivalenti qualifiche e profili della Polizia di Stato;

i) la previsione che per la copertura del 20 per cento dei posti disponibili e in eventuale aumento dei posti vacanti successivi agli inquadramenti, nella qualifica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a) si*

provveda mediante concorso pubblico, consistente in quattro prove scritte di diritto e procedura penale, di diritto costituzionale, di diritto amministrativo e di diritto penitenziario e in un colloquio vertente, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, sul diritto civile, sul diritto del lavoro, sulla contabilità di Stato con particolare riferimento alla contabilità penitenziaria, e sul diritto sindacale. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani di ambo i sessi in possesso dei requisiti di cui all'articolo 55 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni.

5. I vincitori dei concorsi pubblici per la nomina a vice direttore di polizia penitenziaria frequentano presso l'Istituto superiore di studi penitenziari un corso di formazione iniziale di durata non inferiore a nove mesi.

ART. 6.

1. Gli effetti giuridici ed economici derivanti dall'applicazione della presente legge decorrono dalla data della sua entrata in vigore.

2. Sono fatti salvi, ai fini degli inquadramenti e degli avanzamenti, le procedure e gli effetti già in corso per le qualifiche funzionali e di polizia penitenziaria e per i gradi degli ufficiali di cui all'articolo 25 della legge 15 dicembre 1990, n. 395.

ART. 7.

1. Nell'ambito del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria è istituita la Direzione centrale del personale del Corpo di polizia penitenziaria a cui sono demandati l'organizzazione, il coordinamento operativo e amministrativo, la formazione del personale, nonché la gestione delle risorse organiche e dei mezzi materiali e strumentali della polizia penitenziaria.

2. A capo della Direzione centrale dei servizi della polizia penitenziaria è preposto un dirigente generale del Corpo di

polizia penitenziaria, nominato con decreto ministeriale, su proposta del direttore generale del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

3. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno determinate le funzioni e le competenze dell'ufficio centrale di cui al comma 1, secondo un modello che assicuri omogeneità di attribuzioni adeguata alla specifica area di intervento e autonomia organizzativa rispetto agli organi centrali dell'amministrazione penitenziaria, in base a quanto stabilito dall'articolo 30, comma 4, della legge 15 dicembre 1990, n. 395.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-2835
Lire 500